



CONFINDUSTRIA

Dual Use – Export Control

Proposta di Regolamento UE e schema di
Decreto Legislativo di adeguamento della
normativa nazionale

Novembre 2017



Riforma del regime UE di controllo delle esportazioni a duplice uso

Sintesi

La riforma prevede la revisione del Regolamento (CE) 428/2009 sul regime di controllo delle esportazioni dell'UE a duplice uso (civile e militare). Il testo della proposta è stato adottato il 28 settembre scorso. Il suo iter legislativo (procedura di co-decisione) sta per iniziare: dovrebbe essere presentata al Parlamento europeo il 20 ottobre (data da confermare) ed al Consiglio la settimana successiva, il 27 ottobre. Il principale obiettivo della riforma è aggiornare la legislazione rispetto ai progressi tecnologici intervenuti dall'ultima revisione per aumentarne l'efficacia e l'efficienza. Il regime export control prevede un insieme di norme comuni per l'effettuazione dei controlli, un elenco dei beni sottoposti a tali controlli e misure armonizzate per la loro applicazione. Il regime è obbligatorio e direttamente applicabile in tutta l'UE. Agli Stati membri, tuttavia, è richiesto di prevedere apposite misure di attuazione. I controlli si applicano ai beni e prodotti elencati nell'allegato I del regolamento, la cui composizione si basa, a sua volta, sulle decisioni adottate da regimi internazionali di controllo delle esportazioni ("Australia Group" - AG, Nuclear Suppliers Group" - NSG, "Wassenaar Arrangement", "Missile Technology Control Regime - MTCR). Anche prodotti che non compaiono negli elenchi allegati potranno essere sottoposti a controllo ai sensi della clausola "catch-all", laddove si ritenga che siano destinati ad utilizzi collegati ad armamenti biologici, chimici, nucleari, a programmi balistici missilistici, o in violazione di embarghi sugli armamenti. Sugli stessi beni e prodotti, per motivi di pubblica sicurezza o relativi ai diritti umani gli Stati membri possono, inoltre, eccezionalmente, imporre controlli aggiuntivi.

Tra le innovazioni apportate alcuni aspetti in particolare toccano sensibilità acute nell'opinione pubblica e nella società civile, segnatamente quelli riguardanti l'utilizzo di sistemi, infrastrutture e tecnologie digitali che possono causare la violazione dei diritti umani (cyber-surveillance). Uno dei tratti potenzialmente più critici consiste infatti nella possibilità di applicare la clausola catch-all per sottoporre a controllo beni e prodotti non listati laddove si ritenga che il loro utilizzo possa violare i diritti umani. Le restrizioni valgono anche per la prestazione di servizi di intermediazione (brokering), nonché per il transito attraverso l'UE.

Altri elementi significativi riguardano le definizioni di "esportazione", "esportatore", "assistenza tecnica", e la definizione dei diversi tipi di autorizzazioni. Un sistema comune di controllo consente la libera circolazione dei prodotti a duplice uso all'interno del mercato unico UE, tranne alcune eccezioni per i quali è prevista l'autorizzazione (allegato IV – commercio di materiale nucleare). Sempre per quanto riguarda il commercio di materiale nucleare, il regolamento contribuisce agli obiettivi della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) e agli usi pacifici dell'energia nucleare. Il regolamento stabilisce infine una rete di autorità nazionali preposte ai controlli e contiene disposizioni per lo scambio di informazioni, la cooperazione amministrativa e la trasparenza in tutto il territorio dell'UE. Ulteriori disposizioni riguardano infine misure di controllo specifiche destinate agli esportatori (registri e records-keeping).

Confindustria si è attivata con successo ancor prima che la proposta fosse adottata con una lettera congiunta inviata a otto Commissari UE e sottoscritta insieme alle omologhe organizzazioni francese (MEDEF) e tedesca (BDI) per impedire che l'adozione avvenisse senza dibattito ("procedura scritta") e segnalando alcune criticità che nel testo finale, adottato successivamente con procedura "orale", sono state lenite. Il tema è oggetto di discussione all'interno del sistema associativo attraverso il social network di sistema e verrà approfondito dal gruppo di lavoro "Dogane" di Confindustria.

Background e risultati attesi. Il processo di riforma parte da lontano. Nell'aprile del 2014, una Comunicazione della Commissione UE ne indica le finalità e gli obiettivi. Nel 2015 viene condotta una analisi d'impatto che identifica cinque possibili opzioni che vanno dal mantenimento della legislazione esistente alla centralizzazione completa dei controlli a livello comunitario. Nei consideranda della proposta vengono illustrate le varie opzioni e chiarito come la scelta sia caduta sulle due intermedie che consentono di massimizzare i benefici in termini di snellimento burocratico e amministrativo e di incremento della efficacia del regime in rapporto agli obiettivi stabiliti. Al riguardo, la proposta indica come, grazie al sistema di licenza generale di livello europeo, i costi legati ai controlli sono attesi diminuire ulteriormente di 4 volte rispetto a quelli attuali, per le imprese, e di 11 volte per le autorità competenti degli Stati membri. Tra gli elementi quantitativi da segnalare, va ricordato come i carichi amministrativi per i controlli all'interno del mercato unico UE dovrebbero ridursi di circa il 40%.

Il settore digitale. L'innovazione più delicata riguarda la possibilità che taluni prodotti e tecnologie di sorveglianza digitale, quali i centri di controllo, o i sistemi di conservazione dei dati, verrebbero assoggettati a controlli ed autorizzazione. Ciò avverrebbe sia attraverso il loro inserimento negli elenchi allegati al regolamento (per un numero limitato di prodotti specifici) sia mediante l'estensione del campo di applicazione della clausola *catch-all*, istituito già presente nella legislazione esistente¹, che viene ora definita come “*onnicomprendiva e mirata*” a prevenire violazioni dei diritti umani derivanti dall'utilizzo di questi beni esportati dalla UE in paesi terzi. Le categorie di beni che appaiono nel testo della proposta di modifica del regolamento comprendono:

- a) mobile telecommunication interception equipment;
- b) intrusion software;
- c) monitoring centers;
- d) lawful interception systems and data retentions systems;
- e) digital forensics (recupero dati da dispositivi informatici).

I sistemi autorizzativi. La proposta conferma l'attuale normativa ed annovera quattro tipi di autorizzazioni all'esportazione:

1. Autorizzazioni generali di esportazione UE (EU GEAs – European Union General Export Authorization) che consentono l'esportazione di prodotti a duplice uso verso determinate destinazioni a determinate condizioni (allegato II del regolamento). Attualmente vi sono 6 UGEA UE in atto per l'esportazione verso:

- a) Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, USA, Svizzera (e Liechtenstein);
- b) per determinati prodotti a duplice uso verso altre determinate destinazioni;
- c) per esportazione dopo la riparazione / sostituzione;
- d) per esportazione temporanea per mostre o fiere;
- e) per le telecomunicazioni;
- f) per le sostanze chimiche;

2. Autorizzazioni nazionali generali (National General Export Authorization - NGEAs). Possono essere rilasciate dagli Stati membri se coerenti con le EU GEAs esistenti e non si riferiscono a prodotti dell'allegato II del regolamento. Attualmente sono rilasciate in Francia, Germania, Grecia, Italia, Svezia, Paesi Bassi e Regno Unito.

¹ Il testo della proposta di regolamento, così come il testo del Reg. 428/2009 ad oggi ancora vigente, non utilizza l'espressione “catch all”. Tale termine viene qui utilizzato a fini di semplificazione in quanto esso è largamente conosciuto ed utilizzato in tutte le sedi e dagli operatori.

3. Licenze globali concesse dalle autorità nazionali a un esportatore, ma possono coprire più prodotti, più paesi e possono essere diretti a più destinatari o utilizzatori finali.

4. Licenze individuali concesse dalle autorità nazionali a un esportatore, ma possono coprire più prodotti diretti allo stesso destinatario o utilizzatore finale.

Viene inoltre introdotta un tipo di autorizzazione relativa a "*grandi progetti*" per favorire progetti pluriennali di grandi dimensioni permettendo, a determinate condizioni, un'unica licenza valida per tutta la durata del progetto e per tutte le esportazioni correlate. Per le licenze globali e per talune autorizzazioni generali, è previsto l'obbligo di un programma interno di conformità (*ICP – Internal Compliance Programme*) che consta di misure e procedure finalizzate al rispetto dei controlli. Tale programma non prevede eccezioni per le PMI. Peraltro le piccole imprese potranno continuare ad esportare attraverso autorizzazioni generali o individuali.

Definizioni e armonizzazione delle procedure. La proposta modifica le definizioni di "esportazione" e di "esportatore" allineandole a quelle del nuovo codice doganale entrato in vigore lo scorso 1° maggio, tra l'altro, anche per razionalizzare l'applicazione dei controlli alle persone fisiche (che possono essere ritenuti "esportatori", in particolare, laddove trasportino merci nei bagagli personali). Essa inoltre modifica la definizione di "assistenza tecnica" con la quale si intendono anche attività quali riparazione, sviluppo, assemblaggio, testing, manutenzione, formazione, ecc. La proposta precisa i controlli che saranno applicabili alla fornitura di "assistenza tecnica" laddove essa comporti un servizio di natura transfrontaliera. I regimi di transito vengono disciplinati in 4 fattispecie. Infine, la proposta mira ad armonizzare a livello UE le condizioni ed i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni, compresi i periodi di validità ed i tempi per il rilascio, segnatamente delle autorizzazioni specifiche e globali.

Osservazioni. La proposta è stata presentata come un approccio equilibrato ancorché urgente. Il precedente regolamento datava 2009 ed, a sua volta, si basava su uno del 2000, perciò non poteva tenere conto dello sviluppo tecnologico e delle nuove esigenze di sicurezza in materia di terrorismo, proliferazione e violazione dei diritti umani. Secondo la Commissione, nel 2014 il valore dei prodotti sottoposti a controlli all'esportazione è stato di oltre 59 miliardi di €, il che ammonta a circa il 3.4% del totale export della UE. In questo contesto, il costo complessivo per l'ottenimento delle licenze, sempre secondo la Commissione, ammonta a circa 100 milioni (amministrazioni e imprese). E' chiaro tuttavia – anche per la stessa Commissione UE che lo evidenzia chiaramente nella proposta – che la nuova disciplina rischia di generare distorsioni dei traffici commerciali globali. A fronte di una regolamentazione così rigorosa in Europa, infatti, paesi esportatori quali Russia o Cina e molti altri che non la applicano, trarranno vantaggio ed è possibile che si verificheranno fenomeni di sviamento dei traffici dalle rotte europee.

La situazione in Italia. Il regime ha toccato finora una percentuale piuttosto limitata delle esportazioni nazionali. Nel 2015 il valore delle merci *dual use* autorizzate ha rappresentato lo 0,002% dell'export totale dell'Italia extra UE. Il dato va tuttavia commisurato alla composizione dell'export nazionale. Il regime sin qui in vigore si rivolgeva essenzialmente ad alcuni sub-settori o comparti della meccanica e dell'impiantistica, mentre il dato a cui è raffrontato riguarda tutti i settori industriali.

Va inoltre considerato che i beni riportati nell'allegato I, con la riforma, saranno meno numerosi. A fronte di questa circostanza, però, come si è indicato in precedenza, l'estensione delle categorie sottoposte a controllo, soprattutto nel settore digitale, e l'ampliamento della clausola *cacth all* per ragioni legate ai diritti sono potenzialmente suscettibili di modificare questa situazione. Il trend delle autorizzazioni è stato in costante crescita negli ultimi cinque anni con una lieve flessione nel 2015, ma in termini di valore, il flusso di esportazione ha continuato a crescere.


Autorizzazioni all'esportazione di beni duali rilasciate per tipologia (2010 – 2015)

	Autorizzazioni specifiche	valore in mln euro	Autorizzazioni globali	Autorizzazioni Generali Nazionali(1) (a carattere permanente)
2010	360	339,25	31	
2011	539	380	5	
2012	829	525,28	15	16
2013	800	481,37	7	49
2014	1020	673,95	7	205
2015	901	755,78	24	230

(1) totale dal 2003 (anno del primo rilascio, in applicazione del decreto legislativo n. 96/2003)


Fonte: Ministero Sviluppo Economico

Numero autorizzazioni rilasciate (2010 – 2015)



Fonte: elaborazioni Confindustria su dati Ministero Sviluppo Economico

Valore autorizzazioni rilasciate (2010 – 2015) Mln euro



Fonte: elaborazioni Confindustria su dati Ministero Sviluppo Economico

Impatto sulle imprese. L'iter di approvazione potrebbe concludersi non prima della fine del 2017 e le modifiche che potranno intervenire sono potenzialmente numerose. Pertanto, non è possibile quantificare l'impatto sulle imprese esportatrici in maniera più precisa di quanto le stime istituzionali non abbiano già fatto. Sono tuttavia in corso delle elaborazioni sui dati relativi alle esportazioni nazionali. I due fattori sui quali è ragionevole porre le nostre aspettative sono da un lato, la disponibilità della Commissione a mantenere il dialogo con il mondo delle imprese nel corso dell'iter e dall'altro, l'impegno a predisporre delle linee guida per accompagnare l'entrata in vigore della nuova disciplina in modo da ridurre il più possibile le sue criticità interpretative ed attuative.



Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni UE su esportazione beni dual use, sanzioni in materia di embarghi commerciali, esportazione di materiali proliferanti

Inquadramento. Il decreto legislativo in oggetto attua la delega contenuta nell'art. 7 della Legge n. 170 del 2016 (Legge di delegazione europea 2015) e mira a porre una unica disciplina generale e di dettaglio con il riordino e la semplificazione delle disposizioni in materia di: -) autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso; -) commercio di strumenti di tortura; -) applicazione delle sanzioni per embarghi e per esportazione di materiali proliferanti. Per il Dual Use. La normativa vigente è il D.lgs. n. 96 del 2003, che ha recepito il Reg. UE n. 1334/2000. La disciplina europea si è arricchita con il Reg. n. 428 del 2009, integrato dal Reg. delegato 2015/2420 della Commissione UE, che ha modificato l'elenco dei prodotti a Duplice Uso. Per il commercio di strumenti di tortura. Lo schema di decreto regola le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 11 del 2007 sulla violazione del Reg. UE 1236/2005, in materia di "commercio di merci che potrebbero essere utilizzate per pena di morte, tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti" (c.d. Reg. antitortura). Per gli embarghi commerciali. Lo schema di decreto regola le sanzioni previste dal decreto n. 64 del 2009, che a sua volta sancisce la disciplina sanzionatoria per la violazione del Reg. UE 423/2007 (misure restrittive nei confronti dell'Iran).

Obiettivi. Il provvedimento volge, per lo più, al riordino ed alla regolamentazione di disposizioni esistenti in un'ottica di uniformità, soprattutto in materia di sanzioni nei tre campi succitati. In alcune disposizioni compaiono delle novità, soprattutto per quanto riguarda l'estensione del campo di applicazione della normativa dual use e le sue procedure autorizzative a livello nazionale.

Osservazioni generali. *Il D.Lgs. chiarisce, anzitutto, quale normativa nazionale vada applicata a seguito dell'entrata in vigore dei Regolamenti emanati dall'UE, in tutti e tre i campi, dopo il 2003. E' inoltre positivo che, divenendo l'unica fonte normativa nazionale relativamente ai campi in oggetto, il Decreto favorirà le imprese esportatrici definendo il perimetro entro il quale devono operare e sistematizzando le procedure. In particolare, è apprezzabile la definizione dell'apparato sanzionatorio relativo a violazioni riguardanti l'esportazione di "prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali" (art. 20), che colma un'area di precedente incertezza normativa.*

Osservazioni specifiche. *Come si è detto, la più parte delle disposizioni attua norme comunitarie e nazionali già approvate ed in vigore. Le osservazioni che seguono si concentrano, in via prioritaria, sulle novità introdotte. Con l'occasione, vengono tuttavia svolte alcune considerazioni anche su norme e disposizioni esistenti.*

Art. 5. (Comitato consultivo). Il comma 1 prevede l'istituzione di un Comitato consultivo (già contemplato nel D. Lgs. 96/2003). Il suo parere rimane obbligatorio ma non vincolante ed il potere finale di autorizzare le esportazioni continua a fare capo all'Autorità competente. Il comma 2 definisce un termine di 60 giorni entro cui il Comitato deve esprimere il parere, che può aumentare di ulteriori 90 giorni per i casi la cui istruttoria è più complessa. Il comma 3 attribuisce la Presidenza del Comitato al Ministero dello Sviluppo Economico, laddove in precedenza essa faceva capo agli Esteri.

Appare positivo che si riconduca ad un unico soggetto (Ministero dello Sviluppo Economico) le funzioni di Presidenza del Comitato e dell'Autorità competente. Si ritiene infatti che in tal modo

possa essere agevolato l'iter previsto per il rilascio delle autorizzazioni e la determinazione dei tempi necessari, con ricadute positive sull'operatività delle imprese. Manca tuttavia un'indicazione chiara circa i tempi e le procedure con cui l'Autorità competente invia al Comitato le richieste ed i passi istruttori che porteranno al suo parere obbligatorio. Una delle principali istanze delle imprese è, infatti, conoscere anticipatamente il calendario delle riunioni del Comitato per definire quando presentare le richieste in funzione degli impegni contrattuali assunti con i clienti e/o i fornitori.

Relativamente alla composizione del Comitato consultivo riterremmo auspicabile la valutazione da parte dell'Autorità competente che in sede di emanazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di nomina dei componenti e degli esperti, possa essere prevista la partecipazione di esperti segnalati da Associazioni industriali di categoria che trattano beni duali.

Art. 8. (Procedimento autorizzativo). Tale articolo disciplina le tipologie di autorizzazione. Al comma 5 viene introdotto uno strumento innovativo rispetto alla disciplina in vigore, la cosiddetta "Licenza Zero" in base alla quale, su richiesta dell'impresa, l'Autorità competente attesta la non soggezione di un determinato bene ad autorizzazione.

La "Licenza Zero" adegua il nostro ordinamento alle facilitazioni previste negli altri Stati membri dell'UE ed è certamente un elemento positivo per le imprese. Tuttavia, a differenza delle altre forme di "autorizzazione", essa viene indicata come una "dichiarazione". Tale differenziazione potrebbe porre problemi interpretativi con riguardo al fatto che sia, o meno, assoggettata ai tempi previsti per il rilascio delle "autorizzazioni" previsti dagli articoli 10, 11, 12, 13. Al riguardo, ad esempio, dato che non pare trattarsi di un'autorizzazione, per garantirne l'utilizzo, si potrebbe prevedere una procedura di silenzio assenso che entro un certo tempo (ad es. 90 giorni) possa ritenere il bene in questione non soggetto ad autorizzazione. Infine, non è chiarita la sua durata. In linea di principio, se il bene non cambia e non rientra tra quelli listati, essa dovrebbe continuare ad essere valida.

Art. 9. (Clausola onnicomprensiva mirata "catch all"). Essa consente all'Autorità competente di assoggettare ad autorizzazione l'esportazione di un bene libero (non listato) laddove si abbia notizia di un suo utilizzo finale sensibile e connesso alla proliferazione di armamenti in Paesi Terzi embargati o di armi di distruzione di massa. Tale strumento, già presente nell'ordinamento precedente, viene esteso anche ai servizi d'intermediazione collegati. Il comma 7 prevede un obbligo di informazione dell'Autorità competente a carico dell'esportatore o del prestatore di servizi d'intermediazione, qualora sia a conoscenza del fatto che il prodotto destinato all'esportazione verrà usato, in tutto o in parte, per gli impieghi di cui sopra.

E' positivo che vengano stabiliti tempi stretti (10 giorni) per le osservazioni che devono formulare, sulla base della segnalazione dell'Autorità competente, i Ministeri degli Affari Esteri e cooperazione internazionale, dell'interno e della difesa, nonché l'Agenzia Agenzia delle dogane e dei monopoli. Così come quelli stabiliti (5 giorni) per la successiva riunione interministeriale che deve effettuare l'esame. Appare infine positivo che, dove vengono definite le sanzioni per i soggetti che non ottemperano a quest'obbligo (art. 18, comma 4) accanto all'arresto fino a due anni, venga previsto in alternativa ("o") l'ammenda da 15.000 a 90.000 euro.

Art. 10. (Autorizzazione specifica individuale). Si riprende, innovandola, la fattispecie già disciplinata dall'art. 4 del D. Lgs. 96/2003. Le novità sono dovute alle modifiche intervenute a livello unionale.

In merito al periodo di validità dell'autorizzazione, il decreto apporta una modifica restrittiva la cui ratio non appare interamente condivisibile. La disciplina vigente si riferiva ad un "periodo determinato", mentre l'articolo in esame indica un periodo dai sei mesi ai due anni a discrezione



dell'Autorità competente. Un ulteriore miglioramento sarebbe possibile aumentando il periodo di validità dell'autorizzazione specifica individuale fino ad un massimo di tre anni (invece che due). Così facendo, oltre alle facilitazioni per gli operatori, si lenirebbero almeno in parte alcune problematiche legate al sovraccarico di lavoro del Ministero dello Sviluppo economico.

Art. 11. (Autorizzazione globale individuale). La caratteristica di questa autorizzazione è la sua natura non occasionale ed il fatto che essa viene rilasciata ad esportatori di comprovata fiducia ed affidabilità.

Valgono anche in questo caso le ultime osservazioni di cui sopra circa la durata del periodo di validità. A maggior ragione, vista la comprovata fiducia ed affidabilità, la durata prevista fino ad un massimo di tre anni potrebbe utilmente passare a quattro. Un punto di potenziale criticità è rappresentato dalla disposizione che attribuisce all'Autorità competente il compito di determinare, secondo linee guida ad hoc, i Paesi oggetto di tale autorizzazione, laddove la disciplina precedente permetteva questo tipo di autorizzazione per ogni paese.

Art. 14. (Diniego, annullamento, revoca, sospensione e modifica dell'autorizzazione). Esso recepisce e completa le disposizioni del Reg. (CE) 428/2009 sui criteri che le Autorità competenti devono considerare prima del rilascio o dell'eventuale diniego di un'autorizzazione. Si amplia la tipologia dei soggetti a cui le autorizzazioni possono essere negate, annullate, revocate, modificate o sospese, estendendo tale possibilità anche all'intermediario ed al fornitore di servizi (prima era solo esportatore).

Positiva la previsione di limitare a 3 anni il periodo rispetto al quale l'Autorità competente può negare autorizzazioni o sospendere procedimenti istruttori (prima non era previsto un limite temporale). Tuttavia, tale termine, proprio per evitare incertezze nella gestione di contratti complessi, potrebbe essere ristretto - senza perdere la propria importanza e coerenza - a 2 anni, salvi casi eccezionali a discrezione dell'Autorità competente.

Art 17. (Misure ispettive). L'articolo sancisce la possibilità per l'Autorità competente di svolgere delle attività di ispezione e verifica sulle operazioni oggetto di autorizzazione, sia *ex ante* che *ex post*.

Ferma restando la necessità e l'opportunità dei controlli e delle verifiche, sarebbe opportuno prevedere un iter di ispezione, che agevolerebbe le aziende nel predisporre a tali controlli ed assicurerebbe loro miglior esito. Un Decreto Ministeriale, o altra forma di istruzione operativa da parte dell'Autorità competente, potrebbe utilmente fornire indicazioni in tal senso. Ovviamente, tali indicazioni riguarderebbero esclusivamente le attività di verifica amministrative.

Art. 18. (Sanzioni prodotti a duplice uso ed ai prodotti a duplice uso non listati).

Art. 19. (Sanzioni merci soggette al regolamento antitortura).

Art. 20. (Sanzioni relative ai prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali). L'art. 18 riprende il contenuto della disposizione di cui all'art.16 del D. Lgs 96/2003 estendendone la disciplina anche alle operazioni esortative in forma intangibile.

L'art. 19 riprende il contenuto del vigente art. 2 del D. Lgs 11/2007.

L'art.20 disciplina l'impianto sanzionatorio relativo a violazioni in materia di misure restrittive e di embarghi commerciali.

In tali articoli viene utilizzata l'espressione "effettua operazioni di esportazione". Andrebbe chiarito se con tale espressione si intende la presentazione in dogana della "dichiarazione di esportazione" (art. 170 del Codice Doganale dell'Unione) o il completamento dell'esportazione, con l'uscita materiale delle merci dal territorio doganale della UE. Si tratta di due fasi distinte e non è chiaro dove andrebbe a colpire la sanzione.